

10323-20



10323-20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

CONTRATTO
D'OPERA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 19207/2015

MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Presidente -

Gen. 10323

VINCENZO CORRENTI - Consigliere -

Exp. CI

ELISA PICARONI - Consigliere -

Di. 11/08/2014

GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere -

ROSSANA GIANNACCARI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19207-2015 proposto da:

PL , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 90, presso lo studio dell'avvocato MARIA LEONILDA FRANCESCA CHIRICO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

BANCA X SPA in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCIONE 71, presso lo studio dell'avvocato STEFANO D'ERCOLE, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4318/2014 della CORTE D'APPELLO di

2019

1598

ROMA, depositata il 30/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/06/2019 dal Consigliere ROSSANA
GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Roma dalla Banca X s.p.a. nei confronti dell'arch. LP, con la quale chiedeva accertarsi il grave inadempimento della convenuta, oltre alla condanna al risarcimento dei danni, in relazione allo svolgimento di un incarico avente ad oggetto la stesura di relazioni tecniche ai fini della erogazione di un mutuo al LS s.r.l.

2. All'esito dei giudizi di merito, la Corte d'appello di Roma, parzialmente riformando la decisione di primo grado, condannava la P al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.

2.1 Osservava la corte territoriale che il vincolo di inedificabilità, non segnalato dalla P, risultava trascritto presso i Registri Immobiliari di Roma, era stato notificato alla proprietaria ed era conoscibile mediante una semplice visura al nominativo della venditrice; si configurava, pertanto, una condotta negligente, in quanto l'incarico aveva ad oggetto la verifica relativa all'esistenza di vincoli di carattere storico, architettonico e monumentale. La concessione del mutuo era stata, quindi, condizionata dall'esito erroneo dell'incarico, in quanto la banca, ove informata della sussistenza del vincolo, non avrebbe concesso il finanziamento.

2.2 Il pregiudizio subito era rappresentato, secondo la corte di merito, non dal fallimento della società LS s.r.l. ma dal mancato pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, che la banca non avrebbe concesso in presenza del vincolo; la sua quantificazione, sulla base delle conclusioni dell'attrice in citazione, andava determinato in un successivo giudizio.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso PL sulla base di cinque motivi.

3.1 Ha resistito con controricorso la Banca X s.p.a.

3.2 In prossimità dell'udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E' pregiudiziale la trattazione del quinto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 278 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale scisso d'ufficio la domanda sull'*an* da quella sul *quantum*, pronunciando una sentenza di condanna generica mentre, in assenza della prova del danno, avrebbe dovuto rigettare la richiesta risarcitoria. La ricorrente osservava che sia nel corso del giudizio di primo grado, sia nell'atto d'appello, la banca non aveva chiesto la condanna generica al risarcimento, ma aveva quantificato il danno sicché la corte territoriale avrebbe errato nel rimettere la liquidazione del danno ad un separato giudizio.

1.1 Il motivo è fondato.

1.2 L'attore può limitare sin dall'inizio la propria domanda all'accertamento del solo "*an debeatur*", con riserva di chiedere la liquidazione in separato giudizio, purché la limitazione si fondi su un accordo, anche tacito, con il convenuto, il quale ha il diritto di opporsi alla limitazione della pronuncia allo "*an*", chiedendo l'accertamento del "*quantum*" nello stesso processo, così obbligando il giudice a procedere alla liquidazione

1.3 Con riguardo alle azioni di risarcimento del danno, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è ammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso, espresso o tacito del convenuto, quale espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare o speciale (quale l'iscrizione di ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c. o l'azione risarcitoria in materia di concorrenza sleale di cui all'art. 2600 c.c.). Rispetto a siffatta domanda, l'opposizione del convenuto si configura come richiesta (anche implicita) di accertamento di insussistenza del danno attraverso un giudizio di certezza e non di semplice probabilità ed è ricollegabile all'interesse del

convenuto medesimo ad ottenere una tutela preventiva contrapposta a quella richiesta dall'attore (Cassazione civile sez. un., 23/11/1995, n.12103, Cassazione civile sez. II, 21/03/2016, n.5551).

Ne consegue che, solo in presenza dell'accordo delle parti o, quanto meno, della mancata opposizione del convenuto, il giudice può scindere il giudizio medesimo, che è di norma unitario, e limitare la pronuncia all'*an*.²⁰¹⁷ In mancanza di una delle due condizioni, egli deve decidere anche la domanda di quantificazione del danno, per accoglierla o per respingerla, restando sempre esclusa la possibilità di pronunciare una condanna generica di risarcimento con rinvio della liquidazione ad altro giudizio (Cassazione civile sez. II, 24/09/2014; Cassazione civile sez. II, 09/11/2009, n.23707). In tal caso, infatti, riprende vigore l'istanza di liquidazione del danno secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, fermo restando l'onere a carico dell'istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l'eventuale applicazione dei citati art. 279 c.p.c., n. 4 e art. 1226 c.c. (v. Cass., S.U., sent. n. 1324 del 1997; Cass., Sez. 2, sent. n. 10256 del 1998).

1.4 Corollario di tale principio è che non è consentita la proposizione, oltre che di una domanda principale estesa sia all'*an* che al *quantum*, di una domanda subordinata limitata alla condanna generica in quanto il giudice, in base al principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e a quello sulla ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al *quantum*, deve rigettare la domanda principale e non può prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, anche perché, per il principio del "*ne bis in idem*", non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul *quantum* (Cassazione civile sez. lav., 10/08/1998, n.7847).

1.5 Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura del vizio di carattere processuale, emerge l'errata applicazione, da parte della corte di merito, dei consolidati principi in materia di condanna generica e delle condizioni previste per la scissione del giudizio sull'*an* da quello sul *quantum*.

1.6 Dalla lettura dell'atto di citazione, emerge che la banca aveva chiesto la condanna della P "al risarcimento del danno, la cui quantificazione ci si riserva di effettuare in prosieguo, ovvero in separato giudizio".

1.7 Nel corso del giudizio, la banca aveva specificato i pretesi danni derivanti dall'inadempimento della P, indicandoli dettagliatamente nella comparsa conclusionale, sicché il giudice di primo grado aveva ritenuto, sulla base dell'interpretazione della domanda e del comportamento processuale della banca nel corso del giudizio, che la richiesta di risarcimento non fosse limitata all' "an debeat", ma che vi fosse una richiesta di condanna specifica, anche in relazione al "quantum debeat".

1.8 Il Tribunale aveva quindi rigettato la domanda attrice per l'assenza del nesso di causalità e per la mancata prova del danno, ritenendo che il fallimento della LS s.r.l. fosse stato determinato in via assorbente ed esclusiva dall'annullamento della concessione edilizia e che l'ammissione al passivo per gli interi importi dei finanziamenti erogati alla società fallita non individuassero in tutto o in parte il contenuto della pretesa risarcitoria, ben potendo la banca soddisfare il proprio credito in sede di ripartizione dell'attivo.

1.9 Nell'atto d'appello, la Banca X s.p.a., ben consapevole che la domanda proposta in primo grado era di condanna specifica e non generica, ha chiesto, in via principale, la condanna dell: P al risarcimento del danno, quantificandone gli importi e, in via subordinata, la ~~richiesta~~ di condanna generica.

1.10 Tale richiesta subordinata non era accoglibile, in quanto, in presenza di una domanda di risarcimento specifica, non è consentito al giudice pronunciare una condanna generica, rimettendo la liquidazione del danno ad altro separato giudizio (Cassazione civile sez. II, 24/09/2014; Cassazione civile sez. II, 09/11/2009, n.23707^{CT}).

1.11 La Corte di merito, in violazione di detto principio di diritto, ha riformato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda della

banca, qualificata come richiesta di condanna specifica al risarcimento del danno, pronunciando una richiesta di condanna generica mentre, ~~invece~~, avrebbe dovuto esaminare se vi fosse la prova del danno, derivante dal comportamento della convenuta e decidere conseguentemente sul *quantum*, rigettando la domanda in caso di carenza di prova, determinando il danno in via equitativa, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 1226 c.c., ovvero, in caso di ulteriori indagini, rimettendo la causa sul ruolo per ulteriori adempimenti istruttori.

1.12 E' quindi, errata, la scissione del giudizio sull'*an* da quello sul *quantum*, del quale la banca avrebbe dovuto fornire la prova.

1.13 La sentenza va, pertanto cassata in relazione al quinto motivo e rinviata innanzi alla Corte d'appello di Roma, in diversa **composizione**, che si atterrà al seguente principio di diritto:

"Qualora sia stata proposta domanda specifica di risarcimento del danno, il giudice d'appello non può pronunciare condanna generica ma l'istanza di liquidazione del danno deve avvenire secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, fermo restando l'onere a carico dell'istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l'eventuale applicazione dei citati artt. 279, n. 4, cod. proc. civ. e 1226 cod. civ. Non è consentita la proposizione, oltre che di una domanda principale estesa sia all'*an* che al *quantum*, di una domanda subordinata **limitata** alla condanna generica in quanto il giudice, in base al principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e a quello sulla ripartizione degli oneri probatori, ^{ove la condanna sia provata anche solo in merito al} deve rigettare la domanda principale e non può prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, anche perché, per il principio del "*ne bis in idem*", non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul *quantum*".

2. Vanno dichiarati assorbiti i primi quattro motivi di ricorso, che attengono all'interpretazione del contratto ed alla conseguente responsabilità per inadempimento della P .

P.Q.M.

Accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi, accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 11 giugno 2019.

Il Presidente

Maria Rosaria San Giorgio

[Handwritten signature]
Deposito in Cancelleria

29 MAG 2020



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]